

**POLICY DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI  
WHISTLEBLOWING  
(2023 – A)**

## **1. PREMESSA ED OBIETTIVI**

Taghleef Industries (da qui in avanti definita la “**Società**”) ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 231/2001 (“il **MOG**”) ed Codice Etico, così come politiche di gestione delle Risorse Umane e di altro tipo, che stabiliscono i principi e le norme volti a disciplinare le azioni della Società stessa, dei propri dipendenti e di tutti gli stakeholders coinvolti nell’operatività aziendale. La Società crede in una condotta corretta e trasparente da parte di tutte le parti interessate e a dimostrazione di ciò ha adottato, ed intende incentivare anche con la presente Policy, i più elevati standard di professionalità, onestà, integrità e comportamento etico.

In osservanza al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “**Decreto**”) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, alle linee guida ANAC, al MOG al Codice Etico e ad integrazione delle policy aziendali vigenti la Società ha adottato un sistema di segnalazione degli illeciti (il c.d. whistleblowing) con la finalità di agevolare la trasmissione di segnalazioni, di inoltrare le stesse anche in forma anonima e/o confidenziale sia da parte del personale della società nonché da tutti gli stakeholders, portatore di interessi rispetto alla vita aziendale, da intendersi come tali i soggetti richiamati nel Decreto 24/2023 ad esempio, azionisti, fornitori, terze parti, consulenti, ecc.

Eventuali violazioni del MOG e delle policy e direttive correlate nonché del Codice Etico, saranno trattate dalla Società con la massima attenzione, correttezza e riservatezza. Il ruolo dei dipendenti e di tutti gli stakeholders nell’indicare eventuali illeciti verrà salvaguardato. A tal fine è stata predisposta la presente policy (la “**Policy**”) per fornire ai dipendenti della Società ed a tutti gli stakeholders interessati, una procedura chiara per la segnalazione degli illeciti.

In particolare questa Policy è stata istituita per garantire che tutti i casi di sospette azioni illecite vengano riferiti e gestiti in modo tempestivo, coerente e appropriato. Inoltre, il documento si prefigge lo scopo di:

- a) assicurare che tutti i dipendenti e gli stakeholders si sentano sostenuti e incoraggiati a parlare in sicurezza riferendo questioni nelle quali sospettano un coinvolgimento di azioni illecite, sconvenienti o immorali o che causano comunque un danno alla società;





- b) incoraggiare l'identificazione e la contestazione di ogni comportamento illecito, atto sconveniente, o immorale o inappropriato, o che causa danno alla Società quand'anche questo non costituisca un illecito ai sensi del Decreto;
- c) fornire la garanzia che tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, trattate in maniera indipendente e riservata e gestite senza timore di ritorsioni, come richiesto dalla normativa.

### **1.1. SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DEL DECRETO**

Per quanto riguarda le segnalazioni di illeciti ai sensi del Decreto, occorre tenere presente che lo stesso disciplina la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia.

Ai sensi del Decreto possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le “violazioni” ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse della società nonché quelle che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Possono altresì essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali (illeciti civili, amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 violazione) che violazioni del diritto dell'Unione europea quali a titolo esemplificativo, reati ambientali come lo scarico, le emissioni o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi ecc.

Le persone legittimate alla segnalazione possono segnalare un illecito, laddove ritengano ragionevolmente che una o più delle seguenti questioni si stia verificando, si sia verificata in passato o possa verificarsi con molta probabilità in futuro. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere segnalate:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- Atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;
- Atti od omissioni che riguardano il mercato interno;
- Commissione di reati penalmente rilevanti
- Frodi
- Mancato rispetto di obblighi giuridici
- Rischio per la salute e la sicurezza di un individuo
- Molestie sessuali
- Conflitto di interessi
- Danni all'ambiente
- Occultamento volontario di informazioni volte a dimostrare quanto sopra
- Violazioni in ambito contabile o fiscale



## **1.2. COSA NON SEGNALARE**

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (es. voci di corridoio).

**Non** possono essere soggette a segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ai sensi del Decreto 24/2023 (art. 1 c. 2) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);

## **2. SCOPO ED EFFICACIA DI QUESTA POLICY**

La presente Policy regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce trasmesse, anche in forma confidenziale e/o anonima ai sensi del precitato Decreto in particolare per quanto riguarda la protezione delle persone che segnalano le violazioni.

La presente Policy è disponibile sulla intranet aziendale della Taghleef Industries Spa e sul sito [www.ti-films.com](http://www.ti-films.com).

## **3. DESTINATARI**

Destinatari di questa Policy sono i dipendenti della società, gli stakeholders, i soggetti diversi da chi segnala (facilitatori), denuncia o effettua divulgazione pubblica comunque coinvolti nella segnalazione.

### **3.1. CHI PUÒ SEGNALARE**

- I lavoratori dipendenti;
- I lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- I lavoratori o i collaboratori che svolgono la loro attività presso Taghleef Industries Spa che forniscono beni o servizi;
- I liberi professionisti e i consulenti;
- I tirocinanti;
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- I candidati dei processi di selezione.



#### **4. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE**

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnala.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### **5. TUTELA DEL SEGNALANTE**

Il soggetto (o i soggetti) deputati che ai sensi della presente Policy ricevono una segnalazione e/o che sono coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. "principio di riservatezza del segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni. E' fatto altresì divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (art. 17 D.Lgs. 24/2023 - es: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento di luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro ecc).

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione.

Il segnalante che, a seguito dell'avvenuta segnalazione, ritiene di aver subito ritorsioni deve dare notizia circostanziata della stessa avvalendosi dell'apposito canale esterno messo a disposizione dall'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attraverso il sito ufficiale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

#### **6. CANALI DI SEGNALAZIONE**

Così come previsto dal Decreto i canali per effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- i) **Tramite la piattaforma software "My Whistleblowing"**, gestito tramite piattaforma "My Governance" disponibile sul sito aziendale.  
La piattaforma è dotata della possibilità di effettuare la segnalazione tramite la registrazione di un messaggio.  
Le modalità di utilizzo di tale piattaforma vengono inoltrate all'utilizzatore al primo accesso alla piattaforma.



- ii) **Segnalazione orale:** incontro de visu con il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni (consulente esterno)
  
- iii) **Canale Esterno per la comunicazione delle ritorsioni:** Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso il sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

**I canali sopra indicati sono stati istituiti dalla società esclusivamente per la segnalazione di «violazioni» ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società o l'interesse pubblico o dell'amministrazione pubblica, così come dettagliatamente disciplinate nel Decreto 24/2023.**

Per le segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti o per segnalazioni di comportamenti che non possano considerarsi come "violazioni" ai sensi del Decreto si applica quanto segue. Le funzioni aziendali che dovessero ricevere una tale segnalazione sono comunque tenute a trasmetterla senza indugio (entro 7 giorni) dal suo ricevimento, in originale con gli eventuali allegati, al soggetto competente nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **SOGGETTI DEPUTATI A RICEVERE LE SEGNALAZIONI:**

1. Consulente esterno – Avv. Alberini Francesco (membro OdV)
2. Consulente esterno – P.i. Paolo Querini (membro OdV)

#### **7. MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

**il soggetto (o i soggetti) deputati a ricevere le segnalazioni** (consulente esterno) dovranno gestire le segnalazioni ricevute con le seguenti modalità di analisi.

Il soggetto (o i soggetti) deputati a ricevere le segnalazioni assicurano che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati verificabili, attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale; inoltre, saranno assicurate modalità idonee a garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento delle attività di gestione delle segnalazioni qualora la segnalazione afferisca a un componente delle stesse funzioni destinatarie delle segnalazioni:

- a) verifica preliminare: l'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le segnalazioni da trattare in applicazione del presente strumento normativo, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento;
- b) accertamento e istruttoria: l'obiettivo delle attività di accertamento sulle segnalazioni è di procedere alle verifiche, analisi e valutazione specifica circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali



interessati dalla segnalazione volte a rafforzare il sistema di compliance interna e a garantire il rispetto del codice etico, a fronte delle quali i responsabili redigono uno specifico piano di azione.

Il soggetto (o i soggetti) deputati a ricevere le segnalazioni assicurano lo svolgimento delle necessarie verifiche: (i) direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dalle strutture di linea interessate ovvero (ii) tramite le altre funzioni delle società. Nel caso ii) le strutture incaricate promuovono e coordinano le verifiche più opportune, anche avvalendosi delle funzioni/uffici competenti;

- c) archiviazione: al termine degli accertamenti, il soggetto (o i soggetti) deputati a ricevere le segnalazioni predispongono, in sede plenaria e dopo valutazione congiunta, la proposta di archiviazione o predisporre ulteriori accertamenti.

Il soggetto (o i soggetti) deputati a ricevere le segnalazioni provvede a:

- rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.
- Fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.
- Comunicare al whistleblower che la segnalazione è stata archiviata qualora non considerata pertinente/infondata.

## **8. LE TUTELE**

Il Decreto prevede un sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o una denuncia che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalato, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il sistema di protezione previsto dal Decreto si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. La tutela della riservatezza del segnalante e del facilitatore.
2. La tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.
3. Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il Decreto vieta, in generale, rinunce e transazioni, sia integrali che parziali dei diritti e dei mezzi di tutela previsti – non sottoscritti in sede protetta di cui all'art. 2113, c. 4 del cc.

## **9. MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE**

Al termine della fase di accertamento e istruttoria, qualora il soggetto (o i soggetti) deputati a ricevere le segnalazioni non abbiano scelto di archiviare la segnalazione, potranno:



- concordare con l'amministratore delegato e i responsabili delle aree interessate dell'eventuale segnalazione un "action plan" necessario per le lacune di controllo rilevate, garantendone il monitoraggio dell'attuazione;
- concordare con le aree interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della società (es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazioni di fornitori);
- richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso in cui le segnalazioni fossero state in malafede, con dolo o a scopo diffamatorio.

## **10. DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il Decreto introduce un'ulteriore modalità di segnalazione, consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore e più dettagliatamente descritte nel Decreto 24/2023 a cui si rinvia.

## **11. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE**

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

## **12. SANZIONI DISCIPLINARI**

La Società potrà provvedere a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile al personale della Società, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica di segnalazioni condotte ai sensi della presente Policy.

Se durante il corso delle indagini emerge che la segnalazione è stata effettuata illegittimamente o è altrimenti offensiva della reputazione altrui, tale comportamento sarà soggetto a inchiesta ai sensi della procedura disciplinare aziendale.

## **13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il soggetto (o i soggetti) deputati a ricevere le segnalazioni nelle attività disciplinate dalla Presente Policy assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5,



paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1 lettera e), del D. Lgs. N. 51/2018.

#### **14. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA**

La presente procedura avrà la massima diffusione possibile. Il presente documento è pubblicato sui siti intranet ed internet della Società.

Il soggetto (o i soggetti) deputato a ricevere le segnalazioni assicurano, per quanto di competenza, l'aggiornamento della consegna o dell'invio del presente strumento in occasione di avvicendamenti di personale e/o di variazione degli assetti societari partecipativi.

La funzione risorse umane della Società assicura, per quanto di competenza, la consegna della presente Policy ai dipendenti all'atto dell'assunzione per certificarne la presa visione.

#### **15. RISERVATEZZA**

Taghleef garantisce la riservatezza sulla condotta illecita segnalata e sulle relative informazioni, nonché l'anonimato del segnalatore, anche se le informazioni si dimostrano in seguito errate o infondate.

Qualsiasi tipo di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalatore o della parte oggetto della segnalazione - o di chiunque abbia partecipato alle indagini sulla fondatezza delle informazioni - non sarà tollerato.

Taghleef si riserva il diritto di intraprendere le azioni appropriate contro chiunque attui o minacci ritorsioni contro i segnalatori che hanno fornito informazioni in conformità con la presente Policy, fatto salvo il diritto delle parti interessate di richiedere patrocinio legale se viene riscontrato che il Segnalatore è responsabile penalmente o civilmente di falsità espresse nelle sue dichiarazioni o comunicazioni.

Resta inteso che Taghleef può adottare adeguate misure disciplinari e/o legali per proteggere i propri diritti, beni e reputazione contro chiunque che, in malafede, abbia fornito informazioni false, infondate o di carattere opportunistico e/o al solo scopo di diffamare, calunniare o causare danno alla parte oggetto della segnalazione o ad altre parti citate nelle informazioni.

#### **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali correlato all'implementazione e al funzionamento della procedura in materia di Whistleblowing trova la propria legittimazione in un obbligo di legge (discendente dalle disposizioni del D.Lgs. 24/2023) e nel perseguimento di un interesse meritevole di tutela del titolare del trattamento (art. 6 del Reg. UE 2016/679).

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, titolare del trattamento degli stessi è la Società, mentre il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Taghleef Industries Spa è soggetto responsabile del trattamento di gestione dei canali di segnalazione (ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e art. 18 del D.Lgs. n. 51/0218).



Taghleef Industries Spa ha provveduto a definire la presente Policy nel rispetto delle previsioni degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 24/2023.

I dati relativi alle segnalazioni interne verranno conservati per il periodo di cinque anni, fermo quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023.

La conservazione dei dati avverrà in forma anonima: l'associazione di una segnalazione all'identità della "*persona segnalante*", nonché della "*persona coinvolta*", potrà essere effettuata esclusivamente dal soggetto (o i soggetti) deputato a ricevere le segnalazioni di Taghleef Industries spa, previa acquisizione del consenso del soggetto interessato.

In ogni momento colui che ha effettuato la "*segnalazione*" interna potrà prendere conoscenza dell'iter della relativa procedura e degli esiti della "*segnalazione*" stessa nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023 (ed in particolare dell'art. 12).

Vi è obbligo di proteggere l'identità della "*persona segnalante*" (così come definita dall'art. 2 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 24/2023), della "*persona coinvolta*" (così come definita dall'art. 2 comma 1 lett. l) del D.Lgs. 24/2023), delle "*persone menzionate nella segnalazione*" (ex art. 12 comma 7 del D.Lgs. 24/2023), del "*facilitatore*" (art. 2 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 24/2023), nel rispetto delle previsioni degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. medesimo.

Si ribadisce il limite normativo all'esercizio del diritto di accesso ex art. 22 e seguenti della Legge 241/1990 alla "*segnalazione*" in forza del divieto espressamente previsto al comma 8 dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

Vengono pubblicate nella piattaforma di accesso alle segnalazioni e sul sito web, le informative sul trattamento dei dati personali da rendere al segnalante e al segnalato e ai terzi.

Taghleef Industries Spa



Wolfgang Meyer  
Managing Director